

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2009

Approvazione della procedura Pregeo 10 per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze 1° marzo 1949, con cui è stata approvata l'Istruzione XIV per la conservazione del nuovo Catasto;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, come modificato dal decreto ministeriale 20 marzo 2001, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli da 62 a 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 3 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, con cui è stata approvata la procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 22 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2007, con cui sono state approvate nuove specifiche tecniche ed attivato il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, limitatamente ad alcune aree geografiche;

Considerata l'esigenza di adottare una nuova procedura per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, da presentare agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, che consenta anche l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico ed il contestuale aggiornamento degli archivi catastali;

Considerato, altresì, che la completa automazione del processo di approvazione e di aggiornamento può essere realizzata solo se gli atti di aggiornamento geometrico vengono redatti su estratti autentici di mappa rilasciati dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti sulla Gazzetta Ufficiale;

Dispone:

Art. 1

(Modalità di presentazione degli atti di aggiornamento geometrico)

1. E' approvata la procedura Pregeo 10 per la presentazione su tutto il territorio nazionale degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con l'esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Restano ferme le specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 23 febbraio 2006.

Art. 2

(Modalità di redazione degli atti di aggiornamento geometrico)

1. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 1 sono redatti su estratti autentici della mappa catastale rilasciati, a tale uso, dall'Agenzia del Territorio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 3

(Redazione degli atti di aggiornamento su estratti di mappa allestiti dal professionista)

1. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 1 possono essere redatti su estratti della mappa allestiti dal professionista abilitato, se la relativa mappa catastale è conservata unicamente su supporto cartaceo.
2. Gli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, possono essere redatti su estratti della mappa allestiti dal professionista abilitato, quando si riferiscono ad immobili già correttamente rappresentati nella mappa catastale, da dichiarare al catasto edilizio urbano.

Art. 4

(Attivazione)

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 1 sono presentati in conformità alla procedura Pregeo 10 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, sono redatti su estratti autentici della mappa catastale rilasciati, a tale uso, dall'Agenzia del Territorio.
2. A partire dal 15 ottobre 2009 e fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 1 possono essere presentati in conformità alla procedura Pregeo 10 ed essere redatti su estratti di mappa allestiti da professionisti abilitati.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Firmato: Gabriella Alemanno